



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.r. n. 4 del 17/3/2016 pubblicata nella G.U.R.S. n.12 del 18.3.2016;

VISTO il D.P.R.S. N° 543 del 20/04/1974, pubblicato nella G.U.R.S. N° 29 dell'1/6/1974, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di Zafferana Etnea (CT) in data 30/3/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente "intero territorio comunale – Etna e le sue pendici" del territorio del Comune di Zafferana Etnea (CT);

VISTA la nota prot. n. 9869 del 14.5.2012, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha comunicato, ai sensi dell' art 9 della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 2 del D.M. 26.9.97 nei confronti dei Sigg. Sciacca Stefano e Sciuto Santa, in qualità di attuali proprietari del fabbricato ove risiede l'abuso di seguito menzionato;

ACCERTATO che i Sigg. **Sciacca Stefano e Sciuto Santa** hanno realizzato, nel comune di Zafferana Etnea (CT) – C.da Ardichetto - Foglio di mappa n. 34 p.la 65:

– *intero edificio*

da considerarsi abusivo ai sensi della L. 1497/39 e s.m.i. , perché realizzato senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ex art. 7 della stessa legge ;

VISTA la nota n. 166 del 23.2.1995 , con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha accertato la compatibilità paesaggistica facendo presente che le opere di che trattasi **non** arrecano danno al paesaggio tutelato, e ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L. 1497/39 e s.m.i. e al rispetto delle condizioni imposte nel suddetto parere;

VISTA la nota n. 9869 del 14.5.2012 e l'allegata scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 1.020,38 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico e in Euro **ZERO** il danno causato al paesaggio;

CONSIDERATO che il suddetto parametro profitto è stato erroneamente determinato dalla Soprintendenza di Catania , che ha applicato il coefficiente moltiplicatore 160 della rendita catastale invece di 100 e che pertanto il profitto complessivo conseguito, ricalcolato ai sensi dell'art. 3 Il comma del D.I. 26.9.97 , come applicato con il citato decreto 6137/99, (giusto parere dell'Uff. Legisl. e Legale n. 22280/12) , è stimato in Euro **637,74**;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) I Sigg. **Sciacca Stefano e Sciuto Santa**, domiciliati a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - C.F. -xx - sono tenuti a pagare, in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la somma complessiva di Euro **637,74** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 dell'esercizio finanziario 2016, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, eseguite in area di notevole interesse paesaggistico, assimilate alla tipologia n. 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, **entro il termine perentorio di tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Catania;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 12202958, intestato a “ Unicredit S.p.A. Catania -Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT42P0760116900000012202958 – indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Catania – Cassiere Catania;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di € **637,74** sul cap 1987, capo 14 Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, dell'esercizio finanziario 2016.

Art.3) I proprietari suddetti, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nel parere prot.n. 166 del 23.2.1995 della Soprintendenza di Catania.

Il Comune di Zafferana Etnea vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 4) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: w.w. w.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art.5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 14 giugno 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(**Dott.ssa Daniela Mazzarella**)
f.to